



**REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ISTITUTI GIURIDICI
CONTRATTUALI DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO,
DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO, DELLA
DELEGAZIONE LEGALE O TITOLATA DI PAGAMENTO**

(emanato con D.R. n. 8 del 10.1.2017)

INDICE

	<i>Pag.</i>
ART. 1 – PREMESSE	2
ART. 2 – CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	2
ART. 3	4
a) DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO	
b) COESISTENZA TRA CESSIONI, DELEGAZIONI E AZIONI GIUDIZIARIE PREGIUDIZIEVOLI	
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, VERIFICHE E BENESTARE	6
ART. 5 – VERIFICA TASSO SOGLIA PER LE DELEGAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO	7
ART. 6 – VERIFICHE PER LE DELEGAZIONI DISCENDENTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE	7
ART. 7 – ONERI AMMINISTRATIVI	7
ART. 8 – ASPETTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI	8

ART. 1 – PREMESSE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli istituti della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione legale (nota anche come delegazione titolata) disciplinati dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 28 luglio 1950, n.895 ss.mm.ii. e della delegazione convenzionale di pagamento, disciplinata dall'art.1269 e segg. del c.c., nonché (per i tre istituti che precedono) dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato n.21 del 3 giugno 2005; n.13 del 13 marzo 2006; n.1/RGS del 17 gennaio 2011; n.30/RGS del 20 ottobre 2011; n.38/RGS del 21 dicembre 2012 e, in ultimo, dalla n.2 MEF-RGS - Prot. n.2837 del 15 gennaio 2015 che ha inteso riorganizzare e riunire, in un unico documento, le istruzioni precedentemente fornite, nonché introdurre una serie di novità nei casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
2. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente Regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessioni del quinto dello stipendio e di delegazioni legali e convenzionali di pagamento formulate dai dipendenti dell'Ateneo in favore degli Istituti e delle Società esercenti il credito e delle Società di assicurazione.

ART. 2 – CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

1. La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione assunti in servizio a tempo indeterminato, provvisti di stipendio fisso e continuativo e che abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga, fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
2. In ordine alla quota cedibile il limite massimo per la concessione di cessioni è pari ad un quinto del reddito annuo comprensivo di emolumenti o indennità percepiti a qualsiasi titolo dall'Ateneo, eccezion fatta per i rimborsi che, in quanto tali, non costituiscono retribuzione.
3. La retribuzione e gli altri emolumenti o indennità sono calcolate al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
4. I dipendenti a tempo determinato hanno la possibilità di accedere alla cessione del quinto la cui durata non sia eccedente rispetto al periodo di tempo di durata del contratto di lavoro in corso. Sono invece esclusi i soggetti con cui l'Ateneo ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
5. Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sul trattamento di quiescenza (pensione o altro assegno continuativo equivalente), che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Con la cessazione del rapporto di lavoro l'Ateneo provvederà ad informare l'Ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.

6. Il dipendente che intende accedere all'Istituto della Cessione può avviare la procedura per la cessione del quinto dello stipendio inoltrando al competente Settore o Area dell'Ateneo, che gestiscono l'erogazione delle retribuzioni, la richiesta del "certificato di stipendio" con allegato documento di riconoscimento debitamente firmato.
7. L'Amministrazione rilascia apposita certificazione stipendiale - su apposito modello (**all.01**) - entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, con validità di 30 (trenta) giorni successivi dalla data di rilascio, contenente l'indicazione della data di assunzione e la situazione stipendiale con l'indicazione delle trattenute di legge ed eventuali altre trattenute (precedenti cessioni, delegazioni legali o convenzionali, pignoramenti o sequestri) che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza di 30 (trenta) giorni, a meno che, nel frattempo, non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.
8. L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa vigente e al presente regolamento, rilascia atto di benessere su apposito modello (**all.02**) specificando la decorrenza delle relative trattenute. L'Amministrazione provvede al diniego nel caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. La cessione del quinto dello stipendio non è soggetta ad accettazione da parte dell'Amministrazione. Il procedimento si conclude, di norma, entro trenta giorni dalla notifica del contratto di cessione.
9. A seguito del rilascio dell'atto di benessere e di trasmissione dello stesso alla società cessionaria da parte del competente Settore o Area dell'Ateneo che gestiscono l'erogazione delle retribuzioni, si procede a dar corso alla cessione stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente sulla prima mensilità utile in corso di lavorazione.
10. Ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.180/1950¹ una nuova cessione del quinto può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della cessione quinquennale o quattro anni per la cessione decennale. Nel caso la cessione venga invece estinta anticipatamente, non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.
11. Trascorsi i termini di due o quattro anni senza che la precedente cessione sia estinta, il lavoratore potrà stipulare una nuova cessione (nel rispetto delle condizioni di cui agli artt.5, 6, e 23 del D.P.R. n.180/1950), solo se il ricavato di questa nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso, sino a concorrenza del residuo ammontare.

¹ È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

12. Inoltre la cessione quinquennale può essere rinegoziata, anche prima che siano trascorsi due anni dal suo inizio, con una cessione decennale purché questa si faccia per la prima volta e fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente. Quindi, nel caso di cessione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale massimo di 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione (allungamento del piano di ammortamento) può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale (ovvero pari a 120 rate da rimborsare).
13. Se il finanziamento ha durata superiore alle 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano trascorsi i 2/5 della durata del contratto.
14. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio cedibile in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Amministrazione, sebbene successiva alle altre (art.1265, c.1, del c.c.)
15. Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo.
16. Sono ammesse più cessioni concorrenti, anche se stipulate in tempi diversi, a condizione che l'ammontare delle cessioni non superi il quinto cedibile.
17. L'Ateneo, poiché non gestisce le indennità di buona uscita, le indennità di anzianità, le indennità premio di servizio, il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto ed istituti simili, non potrà rilasciare atto di benestare in caso di cessione o delegazioni dei citati compensi che saranno corrisposti al dipendente all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. Né l'Ateneo dovrà trasmettere agli enti gestori dei predetti compensi cessioni o delegazioni comunque notificategli.

ART. 3

a) DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO

b) COESISTENZA TRA CESSIONI, DELEGAZIONI E AZIONI GIUDIZIARIE PREGIUDIZIEVOLI

1. La delegazione convenzionale di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (*delegante = dipendente*) rivolge ad un altro soggetto (*delegato = amministrazione*) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (*delegatario = istituto esercente il credito o compagnia di assicurazione*). L'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario e, rappresentando un onere in considerazione dell'impiego di risorse umane e strumentali, deve essere ristorato per ogni delega attiva ed in corso nella misura prevista dalle circolari del MEF n.1 del 17/1/2011 e n.2 del 15/1/2015 (all. H) e s.m.i..
2. La delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione² di durata

² La convenzione deve contenere almeno:

- Presenza dei dati identificativi delle parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale ,e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri);
- Persone legittimate alla sottoscrizione;
- Durata di validità, facoltà di recesso e divieto del rinnovo tacito;
- Provvedimenti occorrenti in caso di riduzione dello stipendio;

triennale, non rinnovabile tacitamente, stipulata tra l'Amministrazione e l'Istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa (**all.ti 03 e 04**), in caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento³ o di assicurazione⁴, in virtù del quale l'Amministrazione provvede alla trattenuta dallo stipendio del dipendente.

3. La richiesta di delegazione può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
4. La durata del contratto di delegazione di pagamento non può essere inferiore a 12 (dodici) mesi e superiore a 120 (centoventi) mesi e deve contenersi entro la data di collocamento in pensione del dipendente.
5. La richiesta di delegazione convenzionale può essere cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio. La singola quota delegabile non può superare un quinto (20%) dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare due quinti (40%) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.
In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (es.: prestito – onlus – assicurazioni - enti mutualistici) e cessione del quinto, il totale non può superare il 50% dello stipendio al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.
6. L'Amministrazione valuterà, ai sensi dell'art.70 del D.P.R. n.180/1950 e dell'art.66 del D.P.R. n.895/1950, eventuali situazioni eccezionali richieste dal dipendente con specificata motivazione.
7. Nell'ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro presso terzi fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge o fino alla concorrenza di un quinto, per ogni altro credito vantato nei confronti del personale o altre trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge (in via esemplificativa e non esaustiva sequestro di parte della retribuzione del coniuge obbligato o ordine al datore di lavoro di versare parte della retribuzione direttamente agli aventi diritto *ex art.156 comma 6 c.c.*) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione (anche più di una, ma sempre nel limite massimo di un quinto) e delegazione (anche più di una, sia legale sia convenzionale), l'Amministrazione provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per il contratto (vuoi cessione vuoi delegazione) perfezionatosi per ultimo, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto, detratte le somme dovute al cessionario per cessione e/o delegazione e quelle trattenute a seguito di provvedimenti pregiudizievoli (pignoramento presso

-
- Responsabilità in caso di azioni giudiziarie sugli stipendi;
 - Limiti di cedibilità stabiliti dal D.P.R. n.180/1950;
 - Oneri amministrativi in carico all'Istituto di credito da versare all'Amministrazione;
 - Modalità di estinzione di eventuale delegazione ancora in corso.

³ Sono ammessi a concedere i prestiti le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. n.385/1993.

⁴ La società proponente deve essere iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS; se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo deve essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli intermediari della UE autorizzati ad operare in Italia.

terzi, sequestro presso terzi ed analoghi) a seguito di azioni giudiziali. Quanto previsto dal presente comma andrà inserito nelle convenzioni-tipo per le delegazioni convenzionali (allegate al presente regolamento) e comunicato sia al cessionario (per le cessioni dello stipendio) sia al delegatario (in caso di delegazione legale di pagamento).

8. Il *Settore stipendi* darà immediata comunicazione all'Istituto di credito/Società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute saranno riprese appena cessate le ragioni che hanno determinato la riduzione e/o la sospensione. Il *Settore stipendi* darà tempestiva comunicazione al cessionario o delegatario della ripresa della trattenuta sospesa o ridotta, richiedendo loro un nuovo piano di ammortamento per la parte residua al fine di conoscere il nuovo importo da trattenere; in mancanza di tale comunicazione l'Ateneo provvederà a trattenere e versare il *quantum* di cui al piano di ammortamento iniziale. Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciati ulteriori certificati di stipendio per nuovi finanziamenti.
9. L'Ateneo, in ragione di quanto previsto ai commi 7 ed 8 che precedono, non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del cessionario e cedente o del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.
10. Nel caso il dipendente che assume servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione convenzionale di pagamento, il relativo contratto non vincola l'amministrazione se esso non viene prima notificato a cura del delegatario con le coperture assicurative e accettato dall'Ateneo. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'Ateneo ivi compresi gli oneri e l'una tantum.
11. Per le richieste di rinegoziazione della delegazione si fa rinvio a quanto previsto per le cessioni del quinto dello stipendio.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, VERIFICHE E BENESTARE

1. Le istanze di delegazione di pagamento, redatte avvalendosi dei modelli uniti al presente Regolamento (**all.05** per i contratti di finanziamenti; **all.06** per i contratti di assicurazione) vanno presentate, direttamente a cura del delegante o dal delegatario, all'Amministrazione del medesimo delegante (*Settore stipendi*).
2. L'istanza di delegazione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione, al fine di poter operare le trattenute mensili, dovrà provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario.
4. Le verifiche dell'Amministrazione dovranno riguardare i seguenti passaggi:
 - I. il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza, ovvero delega alla presentazione l'ente delegatario;

- II. il Settore ricevente controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, mantiene in sospeso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente delegante sia al delegatario, affinché possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;
- III. l'Ufficio pagatore rilascia al delegatario l'apposito modello (**all.7⁵**) contenente la futura "messa in quota" e provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'Istituto delegatario della somministrazione del finanziamento.

ART. 5 – VERIFICA TASSO SOGLIA PER LE DELEGAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

1. Resta inoltre in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale, l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere a carico dell'Area Finanziaria con cadenza trimestrale. In particolare dovrà essere verificato il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario che non deve superare il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento indicato nel decreto -adottato ogni trimestre, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n.108 dal MEF- e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.

ART. 6 – VERIFICHE PER LE DELEGAZIONI DISCENDENTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

1. Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la verifica dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre, fondamentalmente, è volto ad accertare:
 - I. l'oggetto del contratto che deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione;
 - II. il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n.180/1950.

ART. 7 - ONERI AMMINISTRATIVI

1. L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente sia per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che l'istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione che deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e

⁵ modello B-1 di cui alla circolare 13.3.2006 n.13.

strumentali.

2. Pertanto, gli istituti che accedono alla convenzione, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ateneo, devono corrispondere all'Ateneo medesimo un contributo per fruire del servizio nella misura determinata dalle circolari del MEF n.1 del 17.1.2011 e n.2 del 15.1.2015 (fatte salve successive modifiche), che prevedono:
 - I. un versamento “una tantum” per l'attività di ricezione dell'istanza ed istruttoria della stessa;
 - II. un versamento per ciascuna singola trattenuta periodica mensile e relativo versamento anche per tutte le deleghe già esistenti alla data della stipula della presente convenzione.
3. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
4. La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dal Responsabile del *Settore Stipendi*.
5. Per il *quantum* dei citati oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia alle circolari MEF n.1 del 17/1/2011 e n.2 del 15/01/2015 (punto n.17+all. H), salvo successive modifiche.
6. Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dall'istituto delegatario mediante trattenuta che l'Amministrazione delegata (*Settore stipendi*) effettuerà dalle somme trattenute al dipendente delegante e destinate ad essere accreditate al delegatario.

ART. 8 – ASPETTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le convenzioni oggetto del presente Regolamento sono esenti dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, sopratassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione della convenzione sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.
2. L'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- già in precedenza indicate per tutti gli aspetti operativi.

Allegati:

all.01 - certificazione stipendiale

all.02 - atto di benessere

all.03 - convenzione in materia di contratti di finanziamento

all.04 - convenzione in materia di contratti di assicurazione

all.05 - istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento

all.06 - istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione

all.07 - modello di “messa in quota”

Regolamento concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto dello stipendio, della delegazione convenzionale di pagamento, della delegazione legale o titolata di pagamento



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Allegato 01

Prot. n. _____ - Classificazione VII/6

Chieti, _____

SITUAZIONE PARTITARIA ED ECONOMICA DEL DIPENDENTE

DOTT.PROF.SSA

NATO/A A

PROVINCIA DI _____ () il

CODICE FISCALE

PARTITA STIPENDIALE N°

TEMPO pieno/definito - I/II PROGRESSIONE ECONOMICA - CLASSE

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

ASSEGNO AGGIUNTIVO

RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI INPS/ONAO SI

RITENUTE FISCALI

SI DICHIARA INOLTRE CHE SULLO STIPENDIO GRAVANO LE SEGUENTI RITENUTE

Cessione del V dello Stipendio (scadenza ../../....)

Delegazione di pagamento convenzionale (scadenza ../../....)

Conguaglio addizionale regionale (scadenza ../../....)

Conguaglio addizionale comunale (scadenza ../../....)

Acconto addizionale comunale (scadenza ../../....)

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STIPENDI



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Allegato 02

Prot. n. _____ - Classificazione VII/10

Chieti, _____

ATTO DI BENESTARE ALLE TRATTENUTE MENSILI

Con il presente atto, conforme alle Leggi e Regolamenti di cui al Testo Unico -D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii.- si dichiara che in data _____ è stato notificato a questo Ateneo il contratto con il quale il/la Sig./Sig.ra _____ (di seguito Cedente) cede all'Istituto _____ n. _____ quote mensili di € _____ ognuna dello stipendio netto che percepisce in qualità di _____.

In osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e nel contratto notificato questa Università si impegna, a decorrere dal mese di _____, a trattenere dallo stipendio del /della Sig./Sig.ra _____ le quote mensili cedute nella misura di € _____ ognuna ed a disporre, entro il _____ successivo, il versamento delle stesse, sulle coordinate bancarie indicate nel suddetto contratto.

I pagamenti saranno disposti senza alcuna interruzione fino alla completa estinzione del debito complessivo pari ad € _____ / (_____), ferme restando interruzioni o sospensioni del rapporto lavorativo o riduzioni della retribuzione.

Il presente atto sarà efficace previa estinzione del/dei precedente/i finanziamento/i con:

- _____ con rata di € _____
- _____ con rata di € _____

Questa Amministrazione, certifica inoltre, che il cedente alla data corrente presta regolare servizio e non vi sono a suo carico provvedimenti disciplinari.

In caso di trasferimento del dipendente cedente presso altro Ente pubblico o privato o di instaurazione di nuovo rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, questa Università si impegna a darne immediata comunicazione a codesto Istituto Cessionario.

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE
IL DIRETTORE GENERALE

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
tra**

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara di seguito "Ateneo", con sede in Chieti, via dei Vestini, n.31 Cod. Fisc. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, di seguito "Amministrazione", in persona del Rettore Prof. _____, nato il _____ a _____ (Cod. Fisc. _____) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo medesimo

e

_____ con sede legale in _____ (Partita IVA _____ e Cod. Fisc. _____) e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. _____), di seguito "Istituto", in persona di _____, nato il _____ a _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, giusta procura generale/speciale n. _____, rilasciata da _____ il _____ a rogito per Notar _____ Rep. _____ Racc. _____ (eventuale)

premesso che

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delegazione di pagamento rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, eccezion fatta per l'accettazione di essa delegazione;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini riduzione degli stessi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt.1268 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti

dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n.895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art.11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n.123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art.43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- la circolare del 17 gennaio 2011, n.1/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, gli oneri a carico degli istituti delegatari e le istruzioni operative;
- la circolare del 15 gennaio 2015, n.2/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: nuove istruzioni operative;
- il "Regolamento di Ateneo concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento", emanato con D.R. n. _____ del _____.

convengono e stipulano quanto segue

Art.1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di essa retribuzione, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, e successive modificazioni.
2. Non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio in caso di concorso della quota delegata con altre delegazioni o con cessione di credito (la esecuzione delle quali è atto dovuto per l'Amministrazione) garantita dal Fondo di cui all'art.16 dello

stesso D.P.R. n.180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt.60, 61 e 62 del D.P.R. n.180/1950 o di altre disposizioni di legge e/o giurisdizionale, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto riferibili al dipendente come meglio individuati all'art.3 comma 7 del Regolamento emanato con D.R. n. ____ del ____.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute (da eseguire entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime) verranno effettuati dall'Amministrazione mediante ordinativo di pagamento inviato all'istituto cassiere dell'Ateneo a favore del delegatario ed accreditato sul conto corrente, individuato da codice IBAN, che il delegatario medesimo dovrà comunicare all'amministrazione.

Art. 5
(Oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dall'istituto delegatario mediante trattenuta che l'Amministrazione delegata (*Settore stipendi*) effettuerà dalle somme trattenute al dipendente delegante e destinate ad essere accreditate al delegatario.
2. Per il *quantum* dei citati oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia alle circolari MEF n.1 del 17/1/2011 e n.2 del 15/01/2015 (punto n.17+all. H), salvo successive modifiche.
3. Alla data di redazione della presente convenzione tipo l'onere è fissato nelle seguenti misure:
 - € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione
 - € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva
4. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6
(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso dovrà far pervenire all'amministrazione la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito pregresso.
2. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 7
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto e si intende valida per i successivi tre anni solari, con esclusione di rinnovo tacito.
2. Tre mesi prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire un rinnovo della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, rinnovo, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 8
(Recesso)

1. È prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la propria attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art.128 *quater*, comma 4, del decreto legislativo n.385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi)

massimi che siano tutti comunque inferiori al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*”.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 10 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre di ogni anno e del mese di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione (con nota da inviare all'Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara - Area Finanziaria, Settore Stipendi- all'indirizzo di posta elettronica certificata ateneo@pec.unich.it) entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che limiti la capacità giuridica di esso Istituto. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione di diritto della convenzione.

3. L'Istituto dovrà, altresì, comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) ed è soggetto alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, sopratassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione del presente atto sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.

Art. 13

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel “Regolamento di Ateneo concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento” adottato con D.R. n. _____ del _____, nonché alla normativa vigente in materia e alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- per tutti gli aspetti operativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra**

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara di seguito "Ateneo", con sede in Chieti, via dei Vestini, n.31 Cod. Fisc. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, di seguito "Amministrazione", in persona del Rettore Prof. _____, nato il _____ a _____ (Cod. Fisc. _____) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo medesimo

e

_____ con sede legale in _____
(Partita IVA _____ e Cod. Fisc. _____ e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. _____), di seguito "Società", in persona di _____, nato il _____ a _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, giusta procura generale/speciale n. _____, rilasciata da _____ il _____ a rogito per Notar _____ Rep. _____
Racc. _____ (eventuale)

premesso che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo _____;
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici il cui premio annuale viene pagato in 12 rate mensili mediante altrettante trattenute effettuate sui loro emolumenti in forza di delegazione di pagamento rilasciata dai dipendenti medesimi;
- le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, eccezion fatta per l'accettazione di essa delegazione e per il numero di trattenute fissato in 12;
- il pagamento dei premi per le suddette polizze non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi o per qualunque causa che determini riduzione degli stessi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt.1268 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n.895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

- l'art.11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il decreto 30 luglio 2013, n.123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art.43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

- la circolare del 17 gennaio 2011, n.1/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione, gli oneri a carico degli istituti delegatari e le istruzioni operative;

- la circolare del 15 gennaio 2015, n.2/RGS, inerente le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento: nuove istruzioni operative;

- il "Regolamento di Ateneo concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento", emanato con D.R. n. ____ del _____.

convengono e stipulano quanto segue

Art.1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di essa retribuzione, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, e successive modificazioni.

2. Non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio in caso di concorso della quota delegata con altre delegazioni o con cessione di credito (la esecuzione delle quali è atto dovuto per l'Amministrazione) garantita dal Fondo di cui all'art.16 dello stesso D.P.R. n.180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt.60, 61 e 62 del D.P.R. n.180/1950 o di altre disposizioni di legge e/o giurisdizionale, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto riferibili al dipendente come meglio individuati all'art.3 comma 7 del Regolamento emanato con D.R. n. ____ del ____.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute (da eseguire entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime) verranno effettuati dall'Amministrazione mediante ordinativo di pagamento inviato all'istituto cassiere dell'Ateneo a favore del delegatario ed accreditato sul conto corrente, individuato da codice IBAN, che il delegatario medesimo dovrà comunicare all'amministrazione.

Art. 5 (Oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dalla Società delegataria mediante trattenuta che l'Amministrazione delegata (*Settore stipendi*) effettuerà dalle somme trattenute al dipendente delegante e destinate ad essere accreditate alla delegataria.
2. Per il *quantum* dei citati oneri amministrativi dovuti dalle Società delegatarie, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia alle circolari MEF n.1 del 17/1/2011 e n.2 del 15/01/2015 (punto n.17+all.H), salvo successive modifiche.
3. Alla data di redazione della presente convenzione tipo l'onere è fissato nelle seguenti misure:
 - € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione
 - € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva
4. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto e si intende valida per i successivi tre anni solari, con esclusione di rinnovo tacito.

2. Tre mesi prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire un rinnovo della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, rinnovo, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 7
(Recesso)

1. È prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 8
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione (con nota da inviare all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara - Area Finanziaria, Settore Stipendi- all'indirizzo di posta elettronica certificata *ateneo@pec.unich.it*) entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che limiti la capacità giuridica di essa Società. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) ed è soggetto alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, sopratassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione del presente atto sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.

Art. 11
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel "Regolamento di Ateneo concernente gli istituti giuridici contrattuali della cessione del quinto e della delegazione di pagamento" adottato con D.R. n. _____ del _____, nonché alla normativa vigente in materia e alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- per tutti gli aspetti operativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti,

Per la Società

Per l'Amministrazione

.....

.....

A _____

 _____ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
 _____ (nome) _____ (cognome)
 nato/a a _____
 provincia di _____ () il _____
 codice fiscale _____ partita stipendiale n _____
 residente a _____
 provincia di _____ () cap _____
 in via/piazza _____ n. _____
 telefono _____ fax _____
 posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di
 seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente
 istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento
 stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del
 finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con

(3)

per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

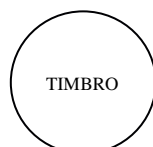
Allegati ⁽⁴⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo (5)

(luogo) (data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio.
- ⁽²⁾ Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- ⁽⁴⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽⁵⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- ⁽⁶⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

A _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premessi che

ha stipulato un contratto di assicurazione con _____ –
di seguito Società – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,
attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi a _____,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato alla Società delegataria ed avente le seguenti coordinate IBAN _____
ovvero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa.

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ DELEGATARIA

Oggetto del contratto:

- ☐ assicurazione sulla vita
- ☐ assicurazione rischi professionali
- ☐ posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria
- ☐ assicurazione sull'abitazione principale

Scadenza ovvero durata

Spese complessive euro

(in cifre)

Ammontare premio mensile

euro

(in cifre)

euro

(in lettere)

(luogo)

(data)

SOCIETÀ DELEGATARIA
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati ⁽²⁾:

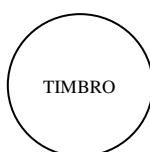
- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ⁽³⁾

(luogo)

(data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁴⁾

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio.
- ⁽²⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- ⁽⁴⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome

Nato a prov. il

Codice fiscale

Qualifica livello area posizione

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- | | |
|---|---------|
| 1 - Retribuzione netta RAP * | € |
| (comprensiva di stipendio, ria, ex iis) | |
| 2 - Indennità fisse e continuative nette RAP * | € |
| 3 - Altre indennità nette RAP * | € |

* ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) – Assegni alimentari /mantenimento | |
| ritenute cautelari | €..... |
| b) – Debiti di Stato | €..... |
| c) – Pignoramenti n. | €..... |
| d) – Cessione | €..... scadenza |
| e) – Prestito | €..... scadenza |
| f) – Altre delegazioni per un totale di | €..... |

Questa Amministrazione(**) si impegna ad effettuare, con cadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

(**) – per Amministrazione si intende quella che cura direttamente il pagamento del trattamento economico stipendiale (c.d. ordinatore primario di spesa), ovvero in via indiretta (c.d. ordinatore secondario di spesa).

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

N.B. non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda.